

Svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente assente per malattia - svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia - violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - configurabilità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26496 del 19/10/2018

>>> Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore - addetto al lavaggio di automezzi - che, nel periodo di malattia conseguente a "dolenzia alla spalla destra determinata da un lipoma", aveva svolto presso un cantiere attività di sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali).

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26496 del 19/10/2018